CAMERA DEI DEPUTATI N. **4783**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARESI, AGOSTINELLI, SPADONI, BONAFEDE, SARTI, BUSINAROLO, COLLETTI

Modifiche al codice penale, concernenti l'aggravamento delle pene per i reati di violenza sessuale, e delega al Governo in materia di formazione del personale sanitario e delle Forze di polizia

Presentata il 14 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il reato di violenza sessuale rientra tra i delitti contro la libertà sessuale, a loro volta compresi nella più ampia categoria dei delitti contro la libertà individuale. Esso è certamente uno dei reati più odiosi ed è anche l'unico a restare sempre uguale nel numero di segnalazioni, a fronte di un generale calo dei delitti, segnalazioni che, peraltro, sono una percentuale minima rispetto alla realtà perché le stime diffuse dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) rilevano che appena il 7 per cento degli stupri viene denunciato e ciò vuol dire che migliaia di episodi rimangono impuniti. Le donne hanno paura, visto che molto spesso la violenza la subiscono in famiglia, oppure si vergognano o, comunque, temono le conseguenze di un'eventuale denuncia. La conferma è nei dati forniti dal Viminale: tra gennaio e giugno 2017 sono state commesse 2.333 violenze carnali, nello stesso periodo del 2016 furono 2.345. Basso è anche il numero delle persone denunciate o arrestate: 2.438 nei primi sette mesi di quest'anno, 1.534 italiani e 904 stranieri. Un dato che – come chiariscono investigatori e analisti – si deve però rapportare al numero degli abitanti e dunque all'incidenza percentuale rispetto alla popolazione. Nel 2016 sono stati 2.383, con una differenza in base alla nazionalità che è rimasta pressoché invariata: 1.474 italiani e 909 stranieri.

È proprio l'ISTAT a fornire una fotografia drammatica: secondo l'ultimo rapporto ben il 21 per cento delle donne italiane – pari a 4,5 milioni – è stato costretto a compiere atti sessuali e 1 mi-

lione e mezzo ha subìto la violenza più grave: 653.000 donne vittime di stupro e 746.000 vittime di tentato stupro.

I numeri forniti dal Ministero dell'interno ad agosto 2017 segnalano un generale calo – in alcuni casi molto evidente – dei delitti. Negli ultimi due anni c'è stata una diminuzione pari al 12 per cento: si è infatti passati da 1.463.156 reati denunciati nei primi sette mesi del 2016 a 1.286.862 nello stesso periodo del 2017. Scendono del 15,1 per cento gli omicidi passando da 245 a 208; giù dell'11,3 per cento le rapine da 19.163 a 16.991; si riducono del 10,3 per cento i furti (anche se pure in questo caso gioca soprattutto la diminuzione delle denunce) da 783.692 a 702.989. A rimanere stabile è appunto soltanto il numero degli stupri: la statistica parla di una riduzione dello 0,5 per cento quindi, in sostanza, inesistente, a fronte anche del fatto che secondo le statistiche 9 donne su 10 non denunciano ciò che hanno subìto, anche e soprattutto, tra le mura domestiche. E a far paura è anche l'analisi di un fenomeno che coinvolge spesso i minorenni. Nel 2015 il Ministero della giustizia aveva in carico 532 ragazzi condannati per stupro e 270 per stupro di gruppo.

L'attuale disciplina del delitto di violenza sessuale si è radicata nel nostro ordinamento a seguito delle modifiche al codice penale introdotte dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66. Fra le novità di rilievo, che hanno fatto della legge una vera e propria svolta epocale in materia, sono innanzitutto la procedibilità a querela irrevocabile da presentare non più entro tre mesi ma entro sei e l'eccezione alla perseguibilità a querela nel caso in cui il fatto sia commesso verso una persona di età minore di quattordici anni o da un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, un genitore o un'altra persona affidataria per ragioni di cura, educazione, istruzione e vigilanza.

Rilevano, poi, la previsione di una pena molto più elevata in caso di violenza sessuale di gruppo; la non punibilità, a determinate circostanze, della sessualità tra minori e la tutela della riservatezza della persona che, durante il processo, non può essere sottoposta a domande sulla vita privata o sulla propria sessualità, tranne nel caso in cui esse siano necessarie a ricostruire i fatti.

La presente proposta di legge apporta alcune modifiche agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale.

All'articolo 1, che modifica l'articolo 609-*bis* (violenza sessuale), si aggiunge un comma per prevedere una fattispecie aggravata che punisca più severamente la violenza sessuale eseguita mediante penetrazione, punita con la reclusione da dieci a diciotto anni, abrogando inoltre il terzo comma del vigente articolo, che nei casi di minore gravità prevede la pena diminuita in misura non eccedente i due terzi.

All'articolo 2, che modifica l'articolo 609-*ter* (circostanze aggravanti), si stabilisce che, al ricorrere di una delle circostanze previste, la pena della reclusione sia aumentata di un terzo (anziché essere da sei a dodici anni) in accordo con l'aumento generale dettato dal novellato articolo 609-*bis* che innalza il limite edittale in modo da superare la soglia dei sei-dodici anni. Si prevede, inoltre, l'aggravante autonoma quando il soggetto sia ascendente, genitore anche adottivo o tutore, indipendentemente dall'età del soggetto e un'autonoma previsione nel caso la vittima sia minore di anni diciotto. La proposta di legge prevede che la pena sia ulteriormente aggravata e, in particolare, aumentata della metà se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto quattordici anni e del doppio se la vittima non ha compiuto dieci anni. L'articolo 3, che apporta modifiche all'articolo 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), prevede, per chi commette atti di violenza sessuale di gruppo, la reclusione da sei a dodici anni per la condotta relativa a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 609-*bis* e la reclusione da dodici a venti anni per la condotta relativa a quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 609-*bis*, aumentando significativamente, inoltre, la sanzione quando ci sia penetrazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 609-*bis*.

L'articolo 4 prevede, infine, una delega al Governo per disciplinare in modo chiaro

e stabile la formazione delle Forze di polizia e del personale esercente una professione sanitaria al fine di migliorare la competenza degli operatori in fase di raccolta delle denunce o querele ovvero delle notizie di reato relative a reati a sfondo sessuale, a reati contro la famiglia o i minori e ad atti persecutori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 609-*bis *del codice penale).*

1. All'articolo 609-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da dieci a diciotto anni se l'autore agisce con apertura o penetrazione anale o genitale, anche di ridotta entità »;

b) il terzo comma è abrogato.

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 609-*ter *del codice penale).*

1. All'articolo 609-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: le parole: « La pena di cui all'articolo 609-*bis* è aumentata di un terzo se i fatti previsti dal medesimo articolo sono commessi: »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore; »;

3) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-*bis*) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; »;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono com-

messi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è aumentata del doppio se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 609-*octies *del codice penale).*

1. All'articolo 609-*octies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni se la condotta è relativa a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 609-*bis* e con la reclusione da dodici a venti anni se la condotta è relativa a quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 609-*bis* »;

b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».

ART. 4.

(Delega al Governo in materia di formazione degli operatori delle Forze di polizia e degli esercenti una professione sanitaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la formazione degli operatori delle Forze di polizia e degli esercenti una professione sanitaria al fine di garantire un'adeguata competenza in fase di ricezione delle denunce o querele ovvero delle notizie di reato riguardanti reati a sfondo sessuale, reati contro la famiglia o i minori e atti persecutori.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0059740